

Sent. 60/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n. 78824 dalla

Sig.ra XX, nata a omissis il omissis,

(omissis), ora rappresentata e difesa

dall'Avv. Vincenzo Cotardo ed elettivamente

domiciliata in Roma, Via Appia Pignatelli n. 290

presso lo studio;

Contro

-INPS, in persona del Presidente pro tempore,

domiciliato per la carica in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro

Di Meglio e Massimo Boccia Neri ed elettivamente

domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29;

per accertare il proprio diritto alla pensione

di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della

L.335/1995;

Visto il ricorso introduttivo e gli atti di causa;

Vista l'ordinanza n.232/2022;

Uditi all'odierna udienza l'Avv. Cotardo per la
ricorrente e l'avv. Flavia Incletolli per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. La ricorrente, ex dipendente pubblico con
qualifica di collaboratore scolastico, ha convenuto
in giudizio l'INPS, al fine di accertare il diritto
alla pensione di inabilità assoluta ex art. 2, comma
12, L. 335/1995 e, in via subordinata il diritto alla
pensione di inabilità a proficuo lavoro ex art. 13 L.
274/1991, con la conseguente condanna dell'INPS al
pagamento dei ratei arretrati e non riscossi, oltre
spese di lite da distrarsi in favore del procuratore
dichiaratosi antistatario.

2. La ricorrente, a sostegno della pretesa ha
argomentato di avere gravi disturbi psichici,
accertati dal Dipartimento di Salute Mentale ASL RM
2 (relazione medica del 16.11.2018). Ha riferito di
aver cessato il rapporto di lavoro dal 14.12.2018, in
quanto "giudicata non idonea permanentemente in modo
assoluto come dipendente di amministrazione pubblica

ai sensi dell'art. 55-octies d.lgs. n. 165/2001". Ha presentato domanda amministrativa per il riconoscimento della pensione di inabilità a proficuo lavoro il 19.12.2018, non riscontrata.

Con l'odierno ricorso, la domanda principale della ricorrente è volta ad ottenere la pensione di inabilità ex art. 2 co.12 L.335/1995 ed in subordine la pensione di inabilità a proficuo lavoro.

Risulta in atti che l'interessata è titolare di Pensione di invalidità e di inabilità IOCTPS dal 12/2018 e pensione INVCIV Pensione di Inabilità Civile dal 5/2017.

3. L'INPS si è costituito in data 28 ottobre 2022, deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per mancata previa presentazione della domanda amministrativa; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, per le differenze fra gli istituti giuridici in argomento ed in quanto la Commissione medica adita ha affermato che la ricorrente odierna è "...inabile permanente in modo assoluto al servizio come dipendente PA, ma non inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa per inabilità non dipendente da causa di servizio ex art.

2 co.12 L.335/1995.

4. Con ordinanza n. 232/2022 è stato nominato quale

CTU l'Ufficio medico legale del Ministero della

Salute, al fine di verificare se : <<sussisteva, in

capo alla ricorrente, l'inabilità assoluta e

permanente a proficuo lavoro ai sensi degli articoli

7 L. 379/1995 (leggasi 1955) e 13 L. 274/1991.”

5. È stato depositato il parere del consulente

d'ufficio in data 13 settembre 2024, che ha concluso

ritenendo che “Alla data di presentazione della

domanda amministrativa (19/12/2018), tenuto conto

della documentazione allegata al ricorso, NON

sussisteva, in capo alla ricorrente, l'inabilità

assoluta e permanente a proficuo lavoro ai sensi degli

articoli 7 L. n. 379/1995 (leggasi 1955) e 13 L. n.

274/1991”.

6. Risulta rispettato il contraddittorio tecnico

fra le parti, in sede di espletamento delle operazioni

peritali.

7. All'odierna udienza, le parti si sono riportate

ai rispettivi atti difensivi.

8. Al termine, la causa è stata trattenuta in

decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

9. La domanda giudiziale, preceduta da domanda amministrativa denominata “pensioni ordinaria di inabilità proficuo lavoro/mansioni gestione pubblica”, è volta ad ottenere il riconoscimento dell’inabilità assoluta prevista dalla legge 335/1995 art. 2 co. 12. In subordine, è richiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità a proficuo lavoro ex art. 13 L. n. 274/1991.

10. Va premesso che nel verbale della CMV del 2018 era attestato che in capo all’odierna ricorrente non sussisteva il peculiare requisito dell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ma la ricorrente era stata dichiarata “... non idonea permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente della P.A. richiamando esplicitamente l’art. 55-octies del d.lgs. 165/2001”.

11. Orbene, il citato art. 55 octies, al primo periodo, dispone che “nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ... l’amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro”; mentre il secondo periodo rinvia, per la disciplina di dettaglio, ad una norma regolamentare

successivamente emanata. Si tratta del DPR n. 171/2011, che all'art. 2 distingue la "permanente inidoneità psicofisica" in assoluta e relativa: identificando la prima di tali tipologie nello "stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; quest'ultima definizione non può coincidere con la "... assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ..." contemplata invece dal primo periodo del comma 12 dell'art. 2 della legge n. 335/1995, chiesto dalla ricorrente, proprio perché il regolamento è riferito all'attività dei dipendenti pubblici ed alla disciplina di cui all'art. 55 octies del d.lgs. 165/2001. Peraltro, l'art. 9 comma 2 del citato D.P.R. n.171/2011, precisa che "resta ferma la disciplina vigente in materia di trattamenti pensionistici per inabilità, ivi compresa quella recata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, distinguendo e differenziando appunto la casistica.

12. Il Collegio peritale si è espresso sul quesito del giudice, affermando che non sussistevano alla data della domanda i requisiti di assoluta e

permanente inabilità a qualsiasi attività lavorativa, ed ha confermato l'avviso della CMV in riferimento al lavoro come dipendente pubblico, tuttavia ritenendo che non sussistesse l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, aggiungendo che "l'impaccio emotivo" che risulta dalla visita e dalla documentazione "non appare tale da impedire una vita di relazione e la possibilità di svolgere una minima, protetta attività lavorativa".

13. Dal punto di vista normativo, come evidente, vi è un problema di coordinamento tra l'art. 2, comma 12, della L. 335 del 1995 e la norma di cui al DPR n. 171 del 2011. Sul punto, tuttavia, va rammentato che la questione è stata esaminata dalla Cassazione, che ha chiarito che l'inidoneità assoluta al servizio come dipendente di amministrazione pubblica, di cui all'art. 55 octies d.lgs. 165/2001, non coincide con l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, trattandosi nel primo caso di un preciso criterio per l'esercizio di un diritto potestativo di recesso in capo all'Ente – datore di lavoro, rispetto al quale il dipendente si trova in una posizione di mera soggezione (Cass. civile n. 19774 del 2016).

Mentre, l'ottenimento della pensione di inabilità, ex art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995, si configura come un diritto del lavoratore, qualora ricorrano le specifiche condizioni di salute, tali da non consentire di proseguire nell'attività lavorativa.

14. In definitiva, non potrebbe farsi derivare alcun automatismo dalla riconosciuta inidoneità al servizio come dipendente di amministrazione pubblica, ai sensi dell'art. 55 octies del d.lgs. 165/2001 in commento, rispetto all'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai fini pensionistici, per le sostanziali difformità che sussistono, oltre che tra le formule, anche tra gli stessi istituti, volti a realizzare esigenze e interessi del tutto eterogenei. (sez. I Appello sent.125/2023).

L'avvenuto accertamento della inidoneità psicofisica della ricorrente le impedisce, all'atto della domanda, quindi, di prestare attività lavorativa presso la P.A., senza che da ciò possa farsi derivare, per mero automatismo, l'ulteriore condizione dell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa richiesta dall'art. 2,

c. 12, della Legge 335/95, essendo quest'ultimo un presupposto diverso e più stringente rispetto al precedente. Difatti al riguardo l'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 prevede che "Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria,....., cessati dal servizio per infermità, non dipendenti da causa di servizio, per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo". E lo stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere valutato in concreto, avuto riguardo al possibile impiego delle energie lavorative in altro contesto e mansione.

La pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 richiede, a differenza della pensione ordinaria a svolgere qualsiasi proficuo lavoro

nell'amministrazione di appartenenza - per Dispensa servizio inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro- , un'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, in conseguenza della quale, previo accertamento sanitario e in presenza della richiesta anzianità contributiva (un minimo di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio) si provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro e alla liquidazione della pensione, calcolata con una maggiorazione che determina il vantaggio di un assegno più elevato rispetto a quello della pensione ordinaria diretta di inabilità.

15. Tutto ciò premesso, questo giudice condivide il suddetto parere, nel senso che le molteplici infermità non comportavano all'epoca della domanda l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, non soddisfacendo i requisiti di legge, ex art. 2 comma 12 L. 335/1995, essendo la inabilità riferita solo al lavoro presso la PA.

16. Il Giudice ritiene che la valutazione effettuata dal consulente d'ufficio e compendiata nella relazione peritale, sia correttamente motivata, sulla base della documentazione in atti, puntualmente

analitica, risultando rispettato il contraddittorio tecnico fra le parti.

17. In conclusione, il Decidente condivide le valutazioni espresse dal perito d'ufficio e, non ravvisando elementi per discostarsi dal giudizio tecnico e dalle valutazioni medico legali svolte dal CTU incaricato, rigetta il ricorso.

18. Sussistono giusti motivi per compensare le spese a fronte della complessità della questione. Nulla per le spese del giudizio, stante la relativa gratuità..

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta, rigetta il ricorso.

Spese compensate. Nulla per le spese del giudizio.

Dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 30

gennaio 2025.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 31.01.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA